



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali

SERVIZIO Politiche di Promozione e Sicurezza Sociale. Qualità dei Servizi e Vigilanza su servizi e strutture.
Servizio Civile – DL 27

Ufficio "Politiche per l'accoglienza e l'integrazione sociale"

L. 328/2000, art. 28: "Interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema e per le persone senza fissa dimora"

CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI DIRETTI ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI URGENTI PER LE SITUAZIONI DI POVERTÀ ESTREMA E PER LE PERSONE SENZA FISSA DIMORA – ANNO 2010

Art. 1 - Premessa

1. In continuità con gli obiettivi programmatici della l. n. 328/2000, art. 28 "Interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema", il presente provvedimento stabilisce i criteri e disciplina le modalità per la utilizzazione delle risorse finanziarie iscritte sul Cap. 71639 UPB 13.01.003 del bilancio 2010 denominato "Interventi sociali a favore delle persone senza fissa dimora", ai fini dell'erogazione, per l'anno 2010, dei contributi destinati alla realizzazione di interventi urgenti in favore delle persone in stato di povertà estrema e di quelle senza fissa dimora.

Art. 2 - Obiettivi

1. L'obiettivo centrale è quello di ottimizzare l'impiego delle risorse attraverso strumenti attuativi che tengano conto, da un lato, della crescente ampiezza del fenomeno della povertà estrema e della sua multidimensionalità, e dall'altro della limitatezza delle risorse disponibili, al fine di massimizzare l'efficacia degli interventi di contrasto alle povertà estreme e di sollievo dei bisogni dei soggetti (persone, gruppi di persone e famiglie), che subiscono la mancanza di beni primari e versano in condizioni di grave marginalità, vulnerabilità, abbandono, isolamento relazionale.

Art. 3 - Ripartizione delle risorse

1. Per le suddette finalità la Regione ripartisce le risorse disponibili, pari per il 2010 ad € 468.209,35 tra gli Enti di Ambito Sociali (EAS), per l'80 % in proporzione alla popolazione e per il 20% alla superficie territoriale, per progetti specifici presentati dai medesimi, come da tabella di seguito indicata, e secondo i criteri e le modalità stabiliti nel presente provvedimento.

Tabella di ripartizione dei contributi regionali

N	Denominazione ambito	Prov	Superficie	riparto in base alla	Popolazione residente per	riparto in base alla popolazione	Totale
---	----------------------	------	------------	----------------------	---------------------------	----------------------------------	--------

			superficie	Ambito (*)	residente	assegnato	
01	TORDINO	TE	125,46	1.088,30	39.703	11.142,38	12.230,68
02	VIBRATA	TE	197,06	1.709,39	73.111	20.518,11	22.227,50
03	FINO-VOMANO	TE	288,19	2.499,89	26.157	7.340,78	9.840,67
04	LAGA	TE	463,49	4.020,53	18.168	5.098,73	9.119,26
05	TERAMO	TE	151,88	1.317,48	55.015	15.439,59	16.757,07
06	GRAN SASSO	TE	453,16	3.930,92	20.931	5.874,14	9.805,06
07	COSTA SUD 1	TE	149,62	1.297,87	41.378	11.612,45	12.910,32
08	COSTA SUD 2	TE	118,78	1.030,35	35.375	9.927,75	10.958,10
09	ALTO ATERNO	AQ	601,33	5.216,21	19.613	5.504,26	10.720,47
10	L'AQUILA	AQ	466,96	4.050,63	72.988	20.483,59	24.534,22
11	MONTAGNA AQUILANA	AQ	489,77	4.248,49	8.020	2.250,76	6.499,25
12	MARSICA	AQ	890,86	7.727,73	52.122	14.627,69	22.355,42
13	SIRENTINA	AQ	440,94	3.824,92	9.946	2.791,28	6.616,20
14	VALLE ROVETO	AQ	305,05	2.646,14	18.676	5.241,29	7.887,43
15	VALLE DEL GIOVENCO	AQ	405,07	3.513,76	19.548	5.486,01	8.999,77
16	AVEZZANO	AQ	104,04	902,49	41.354	11.605,72	12.508,21
17	VALLE PELIGNA	AQ	627,16	5.440,28	24.922	6.994,19	12.434,47
18	SULMONA	AQ	58,33	505,98	25.212	7.075,58	7.581,56
19	SANGRO AQUILANO	AQ	644,95	5.594,59	16.730	4.695,16	10.289,75
20	AVENTINO	CH	372,16	3.228,29	18.557	5.207,90	8.436,19
21	SANGRO	CH	449,09	3.895,61	25.783	7.235,82	11.131,43
22	LANCIANO	CH	66,12	573,56	36.569	10.262,84	10.836,40
23	BASSO SANGRO	CH	297,71	2.582,47	45.563	12.786,95	15.369,42
24	VASTESE	CH	70,65	612,85	39.376	11.050,61	11.663,46
25	ALTO VASTESE	CH	527,81	4.578,47	24.712	6.935,26	11.513,73
26	COSTA SUD	CH	104,84	909,43	25.651	7.198,78	8.108,21
27	MAIELLETTA	CH	229,32	1.989,23	17.170	4.818,64	6.807,87
28	ORTONESE	CH	200,02	1.735,07	42.610	11.958,21	13.693,28
29	FORO-ALENTO	CH	212,08	1.839,68	65.773	18.458,75	20.298,43
30	CHIETI	CH	58,55	507,89	54.733	15.360,44	15.868,33
31	PESCARA	PE	33,62	291,64	123.022	34.525,29	34.816,93
32	MONTESILVANO	PE	23,39	202,90	49.052	13.766,11	13.969,01
33	AREA METROPOLITANA PESCARESE	PE	229,39	1.989,84	61.636	17.297,73	19.287,57
34	VESTINA	PE	477,32	4.140,49	42.670	11.975,05	16.115,54
35	MAIELLA-MORRONE	PE	460,95	3.998,49	42.829	12.019,65	16.018,14
			10.795,12	93.641,86	1.334.675	374.567,49	468.209,35

2. Gli EAS, a pena di inammissibilità al finanziamento, devono assicurare il cofinanziamento del progetto con una quota pari ad almeno il 10 per cento del contributo assegnato a ciascuno di essi, come da tabella sopra riportata.
3. Le eventuali economie risultanti da mancata presentazione o inammissibilità delle istanze sono ridistribuite secondo i criteri indicati nell'art. 7.

Art. 4 - Interventi ammissibili al finanziamento

1. Sono ammissibili al finanziamento gli interventi, destinati esclusivamente alle persone in condizione di povertà estrema o senza fissa dimora, per le seguenti azioni:
 - a. attivazione o potenziamento di centri e di servizi di prima accoglienza, mensa e ospitalità notturna;
 - b. attivazione e gestione di unità di strada per interventi di soccorso diretto e di trasporto;
 - c. fornitura di beni primari, quali ad esempio generi alimentari, biancheria, indumenti, farmaci;
 - d. acquisto di beni e risorse strumentali specificatamente ed esclusivamente destinati agli interventi precedenti.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 gli EAS possono avvalersi di soggetti selezionati tra quelli indicati dall'art. 28, comma 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché della collaborazione di altri soggetti pubblici e privati.

Art. 5 - Modalità e termini per la presentazione delle istanze progettuali

1. Gli EAS, entro 60 giorni dalla pubblicazione della delibera di Giunta regionale di approvazione del presente provvedimento, presentano istanza di accesso ai contributi regionali.
2. L'istanza deve essere corredata da una scheda progettuale approvata con atto formale dall'organo deliberativo dell'EAS, la quale deve indicare:

- a. i servizi da erogare e gli interventi da effettuare, che devono rientrare nelle tipologie di cui al precedente art. 4;
 - b. il numero indicativo delle persone che si prevede di assistere nell'arco dei dodici mesi di attuazione del progetto;
 - c. gli eventuali soggetti, selezionati tra quelli indicati dall'art. 28, comma 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, ai quali gli EAS intendano delegare anche parzialmente l'attuazione del progetto, ferma restando l'esclusiva responsabilità dell'EAS nei confronti della Regione Abruzzo sia per quanto attiene agli aspetti finanziari che per tutti gli adempimenti e le conseguenze dell'attività progettuale;
 - d. la quota di cofinanziamento, che non può essere inferiore al 10 per cento del contributo assegnato;
 - e. il piano finanziario e il quadro economico del progetto.
3. A pena di inammissibilità alla procedura:
- a. l'istanza deve essere inoltrata alla Regione Abruzzo - Direzione "Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali" – Servizio "Politiche di Promozione e Sicurezza Sociale - Qualità dei Servizi Vigilanza su Servizi e Strutture Servizio Civile", Ufficio " Politiche per l'accoglienza e l'integrazione sociale" - Via Raffaello, 137- cap.65124 – Pescara, entro e non oltre il termine perentorio del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA), a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede il timbro postale di spedizione); sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: Legge 8 novembre 2000, n. 328, art.28 "Interventi di contrasto alla povertà estrema 2010".
 - b. all'istanza devono essere allegati:
 - b1) la Scheda progettuale di cui al comma 2, la quale deve essere redatta sullo schema scaricabile dal sito www.osr.abruzzo.it (Scheda progettuale - Allegato B),
 - b2) l'atto formale di approvazione della Scheda progettuale deliberata dal Consiglio comunale nel caso di EAS monocomunale, o dalla Conferenza dei Sindaci nel caso di EAS pluricomunale.
4. A pena di esclusione dal finanziamento la Scheda progettuale:
- a. deve essere conforme alle direttive e ai principi del presente provvedimento e prevedere esclusivamente azioni comprese nelle tipologie di cui all'art. 4;
 - b. deve contenere dettagliata descrizione delle azioni programmate, nonché i relativi "Piano finanziario" e "Quadro economico";
 - c. deve contenere l'assunzione dell'impegno di spesa a carico del proponente a titolo di cofinanziamento del progetto per almeno il 10% del contributo regionale;
 - d. la dichiarazione di impegno a ultimare il progetto entro 12 mesi dalla data di avvio concreto delle attività indicata nella dichiarazione di cui all'art. 8 comma 3.

Art. 6 – Istruttoria delle istanze e verifica della conformità dei progetti

1. L'attività istruttoria dell'ammissibilità delle istanze è svolta dall'Ufficio "Politiche per l'accoglienza e l'integrazione sociale".
2. I progetti ammessi sono esaminati da un Gruppo di lavoro costituito da funzionari interni della Direzione "Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali", che ne verifica la conformità al presente provvedimento, e trasmette all'Ufficio "Politiche per l'accoglienza e l'integrazione sociale" apposito verbale, proponendo l'elenco delle istanze da ammettere al finanziamento e indicando le istanze da escludere dal finanziamento medesimo.

Art. 7 – Ripartizione di eventuali economie

1. Le eventuali economie risultanti dalla mancata presentazione o da inammissibilità o esclusione di istanze verranno ripartite, in proporzione alla popolazione per l'80 % e alla superficie territoriale per il 20%, tra gli EAS che abbiano espresso il loro preventivo assenso a percepire i suddetti eventuali finanziamenti nella Scheda progettuale.

2. A fronte dell'integrazione del contributo non è dovuto ulteriore cofinanziamento da parte degli EAS, i quali dovranno aggiornare la Scheda progettuale approvata dal Gruppo di lavoro, e integrare le voci di spesa potenziando i servizi e gli interventi già previsti e le voci di spesa già preventivate nella scheda progettuale approvata, a pena di non riconoscimento delle medesime in sede di verifica delle rendicontazione.

Art. 8 – Modalità di Erogazione dei contributi e rendicontazione

1. Il contributo regionale viene erogato, con le procedure descritte nel presente articolo, e secondo le seguenti modalità:
 - a. Il 70 per cento ad avvenuta comunicazione del concreto avvio delle attività progettuali;
 - b. Il 30 per cento a conclusione delle attività progettuali a seguito di presentazione dell'atto di rendicontazione delle spese sostenute e della relazione finale delle attività svolte.
2. Il Dirigente del Servizio "Politiche di Promozione e Sicurezza Sociale - Qualità dei Servizi Vigilanza su Servizi e Strutture Servizio Civile", con propria determina, provvede all'ammissione delle istanze e alla assegnazione dei contributi, comprensivi dell'eventuale integrazione di cui all'art. 7.
3. L'ammissione dell'istanza e l'assegnazione del contributo sono comunicate mediante raccomandata con avviso di ricevimento a ciascun EAS, il quale dovrà successivamente inviare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento spedita esclusivamente tramite Ente Poste, dichiarazione formale di avvenuto avvio delle attività programmate, a pena di decadenza dal contributo, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione; fa fede al riguardo la data del timbro postale di spedizione.
4. Il progetto deve essere attuato entro 12 mesi dalla data di avvio concreto delle attività indicata della comunicazione di cui al comma 3.
5. Nel corso dei primi dieci mesi dell'attuazione il progetto può essere, su istanza dell'EAS e previo assenso del Servizio "Politiche di Promozione e Sicurezza Sociale - Qualità dei Servizi Vigilanza su Servizi e Strutture Servizio Civile", rimodulato relativamente alle voci di spesa, che devono comunque rientrare nelle categorie di cui all'art. 4;
6. Successivamente alla ricezione della comunicazione di avvenuto avvio delle attività entro i termini di cui al comma 3, Il Dirigente del Servizio "Politiche di Promozione e Sicurezza Sociale - Qualità dei Servizi Vigilanza su Servizi e Strutture Servizio Civile", con propria determina, provvede alla liquidazione del 70% del contributo assegnato.
7. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla conclusione del progetto e comunque non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, gli EAS trasmettono alla Regione:
 - a. la rendicontazione relativa all'utilizzo dei contributi assegnati, approvata con provvedimento formale adottato dall'organo deliberante dell'EAS, la quale deve riportare in modo dettagliato le varie spese sostenute, in riferimento a quelle evidenziate nel quadro economico della Scheda progettuale;
 - b. una dettagliata relazione illustrativa sulla attuazione del progetto.
8. Verificata la conformità del rendiconto e della relazione di cui al comma 7 alla Scheda progettuale e alle disposizioni del presente provvedimento, con determina dirigenziale è liquidato il saldo, pari al restante 30 per cento del contributo regionale complessivo.

Art. 9 – Restituzione, revoca e recupero contributi.

1. Il saldo non è erogato e il finanziamento è revocato in caso di mancato invio della rendicontazione e della relazione finale entro i termini previsti.

2. Il termine di cui all'art. 8 comma 7 è prorogabile, su richiesta dell'EAS proponente e per comprovati motivi, di ulteriori quarantacinque giorni, decorsi inutilmente i quali si darà luogo alla revoca del finanziamento.
3. In caso di rendicontazione di voci di spesa effettuate in violazione del presente provvedimento si procederà al recupero delle somme erogate e irregolarmente utilizzate.
4. In caso di rendicontazione incompleta, eventuali somme erogate e non utilizzate devono essere restituite alla Regione Abruzzo mediante versamento sul conto corrente bancario intestato alla Regione Abruzzo c/ CARISPAQ – Cassa Risparmio Provincia di L'Aquila S.P.A. – 67100 – L'AQUILA: IT78 00604003600000000040300, dandone contestuale comunicazione alla Giunta Regionale - Direzione "Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali" – Servizio "Politiche di Promozione e Sicurezza Sociale - Qualità dei Servizi Vigilanza su Servizi e Strutture Servizio Civile", Ufficio " Politiche per l'accoglienza e l'integrazione sociale" - Via Raffaello, 137 – 65124 Pescara. Nel caso in cui la suddetta restituzione non abbia luogo entro 60 giorni dalla formale richiesta da parte della Regione saranno avviate le procedure di recupero.

Allegato B : Scheda progettuale